



TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Santinello, Presidente

dott. Guido Marzella, Giudice Relatore

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, Giudice

nella procedura rubricata sub n. **38/2023 R.G.** ha pronunciato fuori udienza il seguente

DECRETO

visti gli atti della procedura di concordato preventivo cui la “Indivia srl” risulta essere stata ammessa con decreto emesso in data 4.5.23;

letta, in particolare, la relazione predisposta dal Commissario Giudiziale ai sensi dell’art. 105 CCI e depositata il 16.10.23 e richiamato il provvedimento emesso in data 20.10.23 con il quale questo Tribunale sollevava una serie di questioni in merito alla concreta fattibilità del piano;

atteso quindi che la ricorrente con la memoria depositata in data 2.11.23 ha proposto una modifica al piano ed alla proposta concordataria ipotizzando:

- una diversa classazione dei creditori, con inclusione dei crediti contributivi in una classe autonoma e differente rispetto a quelli erariali, stante la causa differente dei medesimi, con previsione di mantenimento del medesimo trattamento, comunque migliorativo rispetto all’alternativa liquidatoria,
- una proroga sino al 30.6.26 della durata del piano, ricomprendendo in tale tempistica anche l’attività necessaria al riparto finale all’esito del recupero dei crediti scadenti al 31.12.25,

- la modifica dell'impegno assunto dalla "Cooperativa Sociale sc", che si obbliga ora ad accantonare mensilmente la somma di € 10.000,00, sino a concorrenza del complessivo importo di € 340.000,00, promesso quale finanza nuova,

ed altresì prendendo posizione sulle criticità evidenziate dal Tribunale;

rilevato, nello specifico, essere state superate alcune delle problematiche evidenziate alla luce dei rilievi che seguono:

Classazione dei creditori privilegiati degradati

Si osserva, in proposito, che "Indivia srl", tenuto conto dei rilievi svolti dal Commissario Giudiziale ha innanzi tutto ritenuto:

- di procedere ad individuare i crediti contributivi in una classe autonoma, differenziandoli dal credito erariale, dal momento che i medesimi presentano cause differenti ovvero, quanto ai primi, l'assicurazione dei mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e, quanto ai secondi, la copertura delle spese occorrenti all'adempimento dei compiti istituzionali dello Stato, e ciò tanto più al fine di evitare che si possa creare una reciproca interferenza nelle rispettive decisioni di voto, avuto riguardo al possibile giudizio di *cram down* previsto dall'art. 88, secondo comma bis, CCI,
- di non modificare il trattamento riservato al credito contributivo/previdenziale, benché totalmente degradato, essendo comunque sancito un trattamento migliorativo rispetto a quello riservato agli altri creditori chirografari (previsione di soddisfazione del 10% invece che dal 5% al 9%).

Siffatta previsione appare sostanzialmente corretta e condivisibile in ragione del fatto che, nel caso di specie, con l'attivo ricavabile dalla liquidazione dei beni aziendali la società non sarebbe comunque in grado di soddisfare i crediti fiscali e contributivi (ammontando quanto dovuto per prededuzioni e privilegi antergati a quelli fiscali e contributivi ad €

783.437,00), sicché, vertendosi in ipotesi di concordato in continuità, verrebbe comunque a trovare applicazione il criterio della *relative priority rule*, sulla base del quale risulta legittimamente ipotizzabile la formulazione di quella proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCI già inviata all'erario ed agli enti previdenziali, prevedente un trattamento, per un verso, di misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione e, per altro verso, nemmeno inferiore a quello dei creditori di grado postergato immediatamente successivo. E ciò in piena aderenza al principio sancito dall'art. 84 CCI, secondo cui, nella ripartizione dell'attivo concordatario, a seconda della natura delle risorse distribuite:

- il valore di liquidazione del patrimonio del debitore va distribuito tra i creditori secondo la regola della priorità assoluta, che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore, e dunque nel pieno rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione,
- il plusvalore derivante dalla continuità (flussi di cassa gestionali) può essere distribuito tra i creditori secondo la regola della priorità relativa (fatta eccezione per i crediti da lavoro), in base al quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore.

Proposta di finanziamento da parte del terzo “Cooperativa Sociale”

Si prende atto della circostanza che per quanto concerne l'impegno al versamento di nuova finanza da parte di “Cooperativa Sociale sc”, in sede di integrazione, è stato eliminato il termine del 31.3.23, sicché lo stesso deve orar ritenersi valido sino all'intervenuta omologa del concordato.

La mancata prospettiva di liquidazione non atomistica dell'azienda

La ricorrente ha giustificato la mancata valorizzazione della ipotesi di cessione unitaria del

complesso aziendale e senza, conseguentemente, effettuare una specifica valorizzazione dello stesso in tale prospettiva, in ragione del fatto che:

- da un lato, l'azienda, unitariamente intesa, al momento dell'ingresso in procedura nel marzo 2023, non presentava un EBITDA positivo con susseguente impossibilità di attribuirle un qualsiasi valore di mercato, che sarebbe semmai risultato negativo,
- d'altro lato, la data di riferimento per operare la comparazione tra l'attivo di liquidazione e l'alternativa fornita dalla continuità aziendale non può essere posticipata alla verifica dell'ammontare dell'attivo di liquidazione, quando il piano di risanamento risulta di fatto già avviato.

Tali considerazioni appaiono sostanzialmente accettabili ove si consideri:

- per un verso, che i rapporti di concessione pubblica in essere con "Indivia srl" – già, quasi tutti, scaduti o prorogati con termini che si assumono tuttavia compatibili con la durata del piano concordatario – risultano non commerciabili sul mercato, dal momento che in essi non è possibile ipotizzare il subingresso da parte di terzi stante la presenza di clausole che vietano la cessione del contratto,
- per altro verso, che per le medesime ragioni appena esposte e per quanto previsto dal quarto comma dell'art. 5 della legge 11.9.20 n. 120, il quale introduce un principio di recesso per gli appalti di opere pubbliche valevole anche in ambito concessorio, risulterebbe comunque estremamente arduo dare corso ad un affitto dell'azienda.

Il che porta altresì a ritenere che il valore di una cessione unitaria del complesso aziendale possa superare quello relativo ad una liquidazione meramente atomistica del compendio in questione.

La durata del piano

In adesione ai rilievi svolti dal Commissario Giudiziale, il quale evidenziava come i crediti a breve scadenti al 31.12.25 non potessero essere destinati al pagamento dei creditori fino al momento del loro incasso, la società ha ritenuto di posticipare al 30.6.26 la durata di

esecuzione del piano, ciò che sotto questo profilo appare condivisibile.

La reticenza nell'analisi delle possibili azioni recuperatorie

Si prende atto della precisazione operata dall'istante secondo la quale non parrebbero concretamente esperibili azioni risarcitorie nei confronti dell'Amministratore Unico della società poiché:

- sebbene "Indivia srl" esponesse un patrimonio netto negativo sin dal 2021, la cui situazione è stata aggravata dalla prosecuzione dell'attività per un ammontare di circa € 800.000,00, va comunque tenuto conto della normativa dettata nel periodo di pandemia da COVID 19, la quale ha consentito sino al 2022 di portare a nuovo le perdite registrate dalla società e riconducibili al periodo pandemico,
- in ogni caso, l'Amministratore Unico della compagine ha scelto di dare corso alla procedura di concordato preventivo non appena la situazione è divenuta insostenibile, proprio nel tentativo di riportare la società in una situazione di stabile equilibrio finanziario.

Le tabelle di comparazione dei dati contabili

In adesione alla richiesta formulata dal Commissario Giudiziale, "Indivia srl" ha provveduto a depositare le tabelle comparative tra i dati contabili aggiornati con il bilancio al 31.2.23 e la situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31.8.23, oltre a mettere a disposizione degli organi della procedura i relativi file excel e le formule che compongono ogni voce.

opinato, al contrario, permanere insormontabili criticità con riferimento ai punti seguenti, per le ragioni che si vanno in essi ad evidenziare:

La garanzia relativa all'apporto di nuova finanza

Con riguardo a tale aspetto del piano, si prede atto della circostanza che la "Cooperativa Sociale sc" ha provveduto a modificare il proprio impegno, obbligandosi a vincolare sul

conto della procedura la somma di € 10.000,00 mensili, ed ha quindi già dato corso al versamento del complessivo importo di € 90.000,00 quale prime tranche di versamento di nuova finanza, con impegno di restituzione in caso di mancata omologa della procedura concordataria. Tale circostanza – per quanto idonea a connotare in maniera decisamente più apprezzabile la proposta – non risulta peraltro di per sé tale da garantire con sufficienti margini di tranquillità l'integrale versamento del residuo importo di € 250.000,00, a fronte di una promessa di nuova finanza per complessivi € 340.000,00, dal momento che l'attuale disponibilità di determinate somme in capo alla proponente non consente di esplicitare un giudizio di medesima disponibilità dell'importo residuo anche per il futuro.

In proposito, invero, si sarebbe semmai dovuta fornire la dimostrazione della effettiva situazione economica in cui versa la “Cooperativa Sociale sc”, esplicitandosi le ragioni sulla base delle quali si ritiene di affermare che la medesima è in grado di generare anche per il futuro flussi monetari di importo tale da poter sostenere l'impegno così assunto e depositando la documentazione idonea a consentire un riscontro della predetta affermazione, ciò a cui non si è invece provveduto.

La valorizzazione dei flussi della continuità e l'effettiva fattibilità del piano economico finanziario

Con riguardo a tale rilievo l'istante ha prodotto un *business plan* analitico suddiviso per anno e basato sulla scorta dei dati di incasso di ciascun bar proiettati nel futuro per tutta la durata del piano così come sopra modificata, facendo presente che nella relazione particolareggiata depositata dal Commissario Giudiziale non risultano presenti particolari discostamenti rispetto alle voci del passivo indicate da essa società, tranne che per quanto attiene agli importi delle imposte e del TFR conteggiato per i dipendenti, che si è provveduto a riconciliare tenendo conto delle informazioni rese in proposito dall'Agenzia delle Entrate e del fatto che la società, una volta data esecuzione al piano, continuerà la propria attività.

Il Commissario Giudiziale, nelle proprie note del 27.11.23 ribadisce peraltro che, secondo quanto previsto dal piano, la società avrebbe dovuto generare nel 2023 un attivo concordatario di € 253.290,00, al netto della nuova finanza, laddove al 31.10.23 nelle casse della istante si rinvenivano solamente € 119.116,00, di cui una parte dovrebbe comunque essere mantenuta nelle disponibilità della ricorrente per consentire la continuità aziendale.

In proposito, apparendo inverosimile che negli ultimi due mesi dell'anno possano entrare nelle casse della società i mancanti € 135.000,00, deve ritenersi estremamente difficile che le prospettive di piano possano venire rispettate in futuro, anche se, come rilevato dall'istante, ciò possa essere derivato dalla circostanza che le assunzioni poste alla base del piano (e cioè l'applicazione di listini prezzi più elevati nonché la riduzione dei canoni di affitto) si siano avverate con una tempistica ritardata rispetto a quella prevista.

E ciò in ragione del fatto:

- che, per un verso, nessuna prova è stata fornita in atti della predetta giustificazione, avanzata alla stregua di un mero enunciato astratto senza alcuna specificazione dei fatti che ne avrebbero comportato il verificarsi,
- che, per altro verso, pur essendosi in presenza di un assai significativo discostamento dalle previsioni del piano originario già riscontrato al momento attuale, non si è comunque ritenuto, nel termine concesso dal Tribunale, di rimodulare il piano alla luce dei mancati introiti sin qui realizzati, ciò che sarebbe stato necessario nell'ottica di una leale informazione nei confronti dei creditori relativamente all'effettivo stato della situazione.

L'assenza di un valido piano alternativo

La situazione appena sopra evidenziata risulta aggravata dalla mancata individuazione a cure della ricorrente degli interventi correttivi che dovrebbero essere posti in essere dal management della società (quali ad esempio l'incremento dell'apporto di nuova finanza, da versarsi a supporto del mancato realizzo di flussi) nel caso in cui i risultati consuntivi non

fossero in linea con le previsioni di piano, così come si è già potuto attualmente verificare. L'assenza di una qualsiasi previsione di stress test volto a verificare la tenuta del piano nell'ipotesi di eventuali variazioni *in pejus* di alcune poste economiche e/o finanziarie risulta, d'altro canto, oltremodo grave in considerazione del fatto che, sebbene questo Tribunale avesse espressamente sottolineato la necessità di porre rimedio a tale lacuna, la società non risulta essersi attivata in proposito, con tutte le ipotizzabili conseguenze sulla effettiva tenuta del piano stesso.

Né, a porre rimedio a tale situazione, vale il riferimento operato dalla ricorrente alla possibilità di allungare di un semestre le tempistiche di esecuzione del piano poiché tale espediente, che non incide in alcun modo sugli elementi idonei a generare i flussi di cassa:

- potrebbe al più risultare idoneo ad operare laddove si fosse in presenza di un effettivo recupero dell'efficienza produttiva dell'impresa, sia pur non nella misura inizialmente ipotizzata, ciò che allo stato non risulta dimostrato,
- ma appare al contrario del tutto inefficace laddove non fosse possibile ottenere la prevista riduzione dei canoni d'affitto ovvero qualora all'aumento dei prezzi contenuti nei listini conseguisse un pur presumibile calo delle vendite, poiché in tal caso il prolungamento della durata del piano potrebbe semmai addirittura aggravare la situazione debitoria anziché migliorarla.

E tanto meno potendosi utilizzare ai fini della valutazione di stress le somme già inserite nei fondi di rischio già apprestati nell'ambito del piano originario dal momento che le stesse risultano al contrario destinate a tenere conto di due specifiche problematiche che possono insorgere in corso di procedura ed il cui verificarsi appare maggiormente probabile (aumento dei costi per i canoni di locazione e per i ritardati distacchi dei dipendenti), laddove invece il piano alternativo dovrebbe essere redatto tenendo conto della eventualità che le previsioni relative ai flussi di cassa non abbiano a realizzarsi nella misura sperata per motivi legati alle più varie circostanze di mercato.

Esso infatti, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, consiste nella doverosa effettuazione di una analisi di sensitività del piano da attuarsi mediante la previsione sia di scenari diversi ed alternativi connessi al possibile variare di alcuni parametri di base (rappresentati dal fatturato, dai tempi di vendita dei beni e dal loro prezzo di realizzo, dai tempi di incasso dai clienti e da quelli di pagamento dei fornitori), sia della loro influenza sulla fattibilità del piano mediante un lavoro non superficiale di analisi critica, che si astenga dal recepire acriticamente le assunzioni del piano e della proposta ed illustri viceversa in modo dettagliato le criticità che potrebbero palesarsi nel corso della sua esecuzione.

opinato allora, alla luce della disamina sin qui compiuta, che le criticità descritte da ultimo non risultino superate ed anzi siano tali da assurgere a concreto motivo di insussistenza delle condizioni prescritte dal legislatore per l'apertura del concordato, come previsto dal secondo comma dell'art. 106 CCI, apparendo estremamente dubbia alla luce delle informazioni assunte *medio tempore* l'effettiva fattibilità del piano così come divisato dall'istante;

P. Q. M.

dispone la revoca del decreto, emesso il precedente 4.5.23, di ammissione di "Indivia srl" alla procedura di concordato preventivo.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023.

Si comunichi.

Il Giudice estensore

dott. Guido Marzella

Il Presidente

dott.ssa Caterina Santinello